



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale

Aprile /Giugno 2011

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

coordinamento

Pietro Aurelio MODAFFERI

elaborazione testi

*Valeria CARÈ
Eliana ROMEO*

collaborazione

*Giuseppe Massimiliano ALTOMONTE
Domenica COLLA
Roberta DONATO
Giuseppina FEI
Vincenzo FERA
Caterina Tiziana ROMEO*

Reggio Calabria, 01 luglio 2011



*Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni*

Presentazione

Questo secondo fascicolo di “Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale” costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi, avviatosi a partire dall’anno corrente e, sino ad ora, pubblicato on line con cadenza trimestrale.

Nei prossimi mesi, in via sperimentale, si tenterà di trasformare questa raccolta in una sezione del sito internet del Consiglio, in modo da consentire il suo aggiornamento quasi in tempo reale.

Il presente fascicolo, sempre senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel secondo trimestre del 2011, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all’interno dell’indice, le massime tratte dalle sentenze.

Reggio Calabria, 01 luglio 2011



Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale:n.106 del 01/04/2011.....pag.5

“Incostituzionale la legge della Regione Veneto n. 17 del 4/03/2010 che prevede nuove spese senza indicare i mezzi per farvi fronte”

Sentenza Corte Costituzionale:n.108 del 01/04/2011.....pag.7

“Illegittima la legge della Regione Calabria n. 8 del 26/02/2010 nella parte in cui prevede che:

- la stabilizzazione di lavoratori, comandati in nuovi Enti, anche se titolari di rapporti precari, in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso;
- alcune modalità di stabilizzazione senza concorso di alcune categorie di lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso;
- la trasformazione dei contratti di lavoro part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno;
- i procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna;
- la stabilizzazione senza concorso dei lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza la previsione di limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione;
- una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione basata sui risultati di un concorso già espletato;
- la stabilizzazione del personale comandato presso le Giunte regionali, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione dei requisiti attitudinali;
- lo scorrimento delle graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso già espletato e non aperto al pubblico, per l’inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali;
- un sostanziale ampliamento del numero dei destinatari di una precedente legge di stabilizzazione, consentendone l’assunzione in mancanza di pubblico concorso”.

Sentenza Corte Costituzionale:n.114 del 07/04/2011.....pag.13

“Sono illegittime le disposizioni della Regione Friuli Venezia Giulia n. 11 del 4/06/2009 che prevedono:

- l’applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale nelle ipotesi in cui si utilizzi il criterio del prezzo più basso, in quanto incide negativamente sul livello della concorrenza” - in difformità alla disciplina statale sugli appalti pubblici



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- l'applicazione delle forme di pubblicità stabilite dal codice dei contratti pubblici, oltre a quelle stabilite a livello regionale.”

- che la procedura selettiva per gli appalti pubblici di valore pari o inferiore a 50.000 euro debba svolgersi tra tre soggetti, contrastando con la normativa nazionale che richiede che i soggetti siano almeno cinque”

“Legittima la norma regionale del Friuli Venezia Giulia che, senza escludere alcuno dei criteri possibili di aggiudicazione, si limita ad indicare un ordine di priorità nella scelta di tali criteri”

Sentenza Corte Costituzionale:n.123 dell' 11/04/2011.....pag.18

Incostituzionale la legge della Regione Calabria del 26/02/2010 nella parte in cui prevede:

-“ che siano posti integralmente a carico del Fondo Sanitario regionale i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione destinate a favore di anziani e disabili quanto alle prestazioni a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, senza rispettare il precedente accordo stipulato con il Governo nel 2009 per la riduzione del disavanzo sanitario.”

- “ alcune stabilizzazioni del personale precario, in violazione degli artt. 3, 97 e 117, c. 3, Cost.”

-“ una proroga ai contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2010, contrastando con l'art. 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008.”

Sentenza Corte Costituzionale:n.124 dell'11/04/2011.....pag.22

“Illegittima la disposizione del Testo Unico sul Pubblico Impiego che stabilisce la previsione di meccanismi di *spoils system* riferiti ad incarichi dirigenziali esterni che comportino l'esercizio di funzioni amministrative”

“Anche gli incarichi dirigenziali esterni devono essere connotati da specifiche garanzie, nel rispetto della continuità dell'azione amministrativa e del principio di separazione tra funzioni politiche e amministrative”

Sentenza Corte Costituzionale:n.155 del 28/04/2011.....pag.26

“Illegittima la disposizione della Regione Puglia n. 10 del 02/08/2010 che consente il mantenimento in servizio dei lavoratori con contratto a tempo determinato, nonostante il Patto di stabilità dell'anno precedente impedisse assunzioni di qualunque genere per tutto l'anno 2010”



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.163 del 12/05/2011.....pag. 29

“Illegittima la legge della Regione Calabria n. 16 del 13/07/2010 che attribuisce alla Giunta il potere di stabilire il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, senza rispettare i vincoli contenuti nel piano di rientro del 2009”

Sentenza Corte Costituzionale: n.182 del 10/06/2011.....pag. 31

“Illegittima la disposizione della L. r. Toscana n. 65/2010, nella parte in cui prevede misure di contenimento della spesa sanitaria regionale in contrasto con la legge finanziaria statale 2010, che costituisce espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica”

“Legittima la disposizione della L. r. Toscana n. 65/2010, che contrasta con una norma statale qualificata dal legislatore nazionale come norma di principio, pur non essendo tale.

Infatti, una norma statale costituisce espressione del coordinamento della finanza pubblica solo se individua principi che lascino un certo spazio all’autonomia regionale, non rilevando l’eventuale autoqualificazione operata dal legislatore statale”

Sentenza Corte Costituzionale: n.188 del 15 giugno 2011.....p.33

“Illegittima la disposizione della legge regionale della Puglia n.2/2005, che consente l’elezione di un numero di consiglieri regionali superiore a quello previsto nello Statuto ponendosi, pertanto, in contrasto con l’art. 123 Cost.”



Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale:n.106 del 01/04/2011

Materia: sanità pubblica

Norme impugnate: art. 2 della L. r. Veneto del 04/03/2010, n. 17 recante “Istituzione delle Direzioni Aziendali delle Professioni Sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.106/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale della L.r. Veneto n. 17/2010, per violazione dell’art.81, c. 4, Cost., secondo cui ogni nuova legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Norme della L.r. Veneto n. 17/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 2** <<Istituzione della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’art. 2 della L. r. Veneto n. 17/2010 prevede l’istituzione della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, di seguito denominate Direzioni, non specificando le modalità di copertura dei relativi posti e, tantomeno, la previsione della dotazione organica complessiva aziendale mediante modificazioni compensative.

La legge censurata presenterebbe, secondo il ricorrente, profili di illegittimità costituzionale nel suo articolo 2 per violazione degli art. 81, 117, c. 2, lett. 1), e 97 Cost.

La Corte ha rigettato le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso per il carattere generico delle censure mosse con lo stesso.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Successivamente, la Corte ha ribadito l'obbligo per le Regioni di copertura finanziaria delle disposizioni legislative, già previsto dalle sentenze n. 141 e 100 del 2010, con la precisazione che il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e di equilibrio del bilancio cui l'art. 81 Cost. s'ispira.

Le censure mosse all'art. 2 della legge regionale si estendono in via consequenziale all'intera legge, in quanto tutte le disposizioni di detta legge si ricollegano direttamente all'istituzione delle due nuove direzioni aziendali delle professioni sanitarie non mediche.

Pertanto la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Veneto n. 17 del 2010 per contrasto con l'art. 81 Cost., c. 4, Cost.

Restano assorbite tutte le altre questioni.

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 106/2011;**
 - **L.r. Veneto n. 17/2010;**
 - **Rassegna stampa: "Le regioni devono chiarire la copertura di nuove spese"**
(fonte:Italia Oggi 02-04-2011)



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale:n.108 del 01/04/2011

Materia: impiego pubblico

Norme impugnate: artt. 1 (c. 3), 13, 15 (c.1, 3 e 5) 16 (c.1 e 2), 17 (c.4) e 19 della L. r. Calabria 26/02/2010, n. 8, intitolata “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.108/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 3, della L. r. Calabria n. 8/2010, che consente la stabilizzazione dei lavoratori delle Comunità Montane comandati in nuovi Enti, anche se titolari di rapporti precari, realizzando una forma di assunzione riservata che contrasta con il principio del pubblico concorso sancito agli artt. 3 e 97 Cost.;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della L. r. Calabria n. 8/2010, nella parte in cui prevede modalità di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, nonché dell’azienda forestale della Regione Calabria, in violazione del principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.;
- 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c.1, che sancendo la trasformazione dei contratti di lavoro part-time del personale ex LSU/LPU (Lavori socialmente utili / Lavori di pubblica utilità) in rapporti di lavoro a tempo pieno, lede la potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art.117, c.2, lett. 1, Cost.) e contrasta con alcuni principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’ art. 117, c.3, Cost.
- 4) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c. 3, della L. r. Calabria n. 8/2010 che autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, in violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
- 5) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c. 5, della L. r. Calabria n. 8/2010, che consente la stabilizzazione senza concorso dei lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione;
- 6) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, c. 1, della L.r. Calabria n. 8/2010 che, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi ad *hoc*, contrasta con il principio, costantemente affermato dalla Corte, in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva;
- 7) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, c. 2, della L.r. Calabria n. 8/2010, che autorizzando la stabilizzazione di tutto il personale comandato presso le Giunte regionali, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali, viola il principio dell’accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost. e determina una disparità di trattamento fra i soggetti comandati presso le Giunte



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

regionali e quelli comandati presso le altre strutture regionali, in contrasto con l'art. 3 Cost.,

8) l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 17, c. 4, della L.r. Calabria n. 8/2010, che consente alla Giunta di utilizzare, per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali, le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico;

9) l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art.97 Cost., dell'art. 19 della L.r. Calabria n. 8/2010, che determina un sostanziale ampliamento del numero dei destinatari di una precedente norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso.

Norme della L.r. Calabria n. 8/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1 (c. 3)** << Personale Comunità Montane >>;
- **Art. 13** << Interventi in materia di lavoro precario >>;
- **Art. 15 (c. 1)** << Conversione del rapporto di lavoro del personale ex LSU/LPU stabilizzato da part-time in full-time >>
- **Art. 15 (c. 3)** << Procedimenti finalizzati alla progressione di carriera >>;
- **Art. 15 (c. 5)** << Stabilizzazione delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali >>;
- **Art. 16 (c. 1)** << Procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera >>
- **Art. 16 (c. 2)** << Trasferimento nei ruoli organici della Regione dei dipendenti comandati presso gli uffici della Giunta regionale >>;
- **Art. 17** << Personale Enti regionali >>;
- **Art. 19** << Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20>>.

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L'art. 1, c. 3, della L. r. Calabria n. 8/2010 consente ai lavoratori dipendenti delle Comunità montane in servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, di essere inquadrati alle dipendenze dell'ente o dell'azienda presso cui erano utilizzati.

La norma impugnata, consentendo la stabilizzazione di lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di rapporti precari, realizza, dunque, una **forma di assunzione riservata**, non contenente alcuna predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Essa è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale illegittima per violazione del **principio sancito agli artt. 3 e 97 Cost. del concorso pubblico di cui la natura comparativa e aperta della procedura costituisce elemento essenziale.**

- 2) L'art. 13 della L. r. Calabria n. 8/2010 autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, e dispone l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale (in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi, senza però prevedere alcun termine per l'indizione dei medesimi).

Per la Corte Costituzionale, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, **“una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.”**

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma in esame.

- 3) Il primo comma dell'art. 15 della L. r. Calabria n. 8/2010 sancisce la trasformazione dei contratti di lavoro part-time del personale ex LSU/LPU (Lavori socialmente utili / Lavori di pubblica utilità), in rapporti di lavoro a tempo pieno.

Secondo la Corte Costituzionale, tale disposizione regionale “detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro” e, dunque, incide illegittimamente sulla materia di potestà esclusiva del legislatore statale dell'ordinamento civile (art.117, c.2, lett. 1, Cost.)

Peraltro, essa contrasta con alcuni principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all' art. 117, c.3, Cost. e più precisamente con:

- l'art. 1, c.557, della L., n. 296/2006 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007”), che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e c.557-*bis*, che estende tale obbligo di riduzione anche ai



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione;

- l'art. 76, c. 6 e 7, del D.L. n. 112/2008 (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008), che prevedono, rispettivamente, l'adozione di un D.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e l'esplicito divieto di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale, per gli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale sia pari al 40%.

- 4) Il comma 3 dell'art. 15 della L. r. Calabria n. 8/2010 autorizza la Giunta regionale ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie.

La Corte ha ribadito il principio, già precedentemente affermato, secondo cui **la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva** e ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame per violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Rimane assorbita la censura sollevata con riferimento all'art. 117, c. 3, Cost.

- 5) Il comma 5 dell'art. 15 della L. r. Calabria n. 8/2010 autorizza la Giunta regionale a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non avessero esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione, prevedendo l'applicazione anche per tali unità delle disposizioni di cui al comma 1.

La Corte Costituzionale ha considerato compatibile con il dettato costituzionale la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., "solo entro limiti percentuali tali da non



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici”.

Poiché la norma censurata non pone limiti percentuali al ricorso alla stabilizzazione, essa è stata dichiarata illegittima.

- 6) L’art. 16, c.1, della L. r. Calabria n. 8/2010 proroga al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultino esaurite per effetto dell’avvenuto scorrimento. La norma censurata autorizza, altresì, la Giunta regionale ad avviare nell’ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera.

Tale articolo, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi *ad hoc*, contrasta con il principio, costantemente affermato dalla Corte, in base al quale **la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva** ed è, pertanto, illegittima.

- 7) L’art. 16, c. 2, della L. r. Calabria n. 8/2010 recita: “I dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili.”

Esso, autorizzando la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali, viola il principio dell’accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., “anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso”. Peraltro, la norma in esame determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché si indirizza ai soli



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso le altre strutture regionali.

- 8) L'art. 17, c. 4, della L. r. Calabria n. 8/2010 consente alla Giunta di utilizzare, “per l’inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in *house* e nei ruoli disponibili dell’Amministrazione regionale”, le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la norma censurata illegittima perché lesiva dei principi del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici, di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

- 9) L'art. 19 della L. r. Calabria n. 8/2010, modificativa dell’art. 2, c. 1, della L. r. Calabria n. 20/2003, individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, estendendo i benefici previsti dalla legge citata anche ai lavoratori precari di cui all’art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902.

La norma censurata è illegittima perché, determinando un sostanziale ampliamento del numero dei destinatari dell’originaria norma di stabilizzazione e consentendone l’assunzione in mancanza di pubblico concorso, configura, per tali lavoratori, “una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall’art. 97 Cost.”

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 108/2011;**
 - **L.r. Calabria n. 8/2010;**
 - **Rassegna stampa: “Regione Calabria: la Corte ribadisce il valore del concorso pubblico” (fonte: Diritti Regionali del 06/04/2011); “Cancellate le regole della Calabria sull’assunzione dei precari” (fonte: Il sole 24 ore del 02/04/2011).**



Sentenza Corte Costituzionale: n.114 del 07/04/2011

Materia: tutela della concorrenza; appalti pubblici;

Norme impugnate: Art. 1-bis, c. 1, 2, 3, 4 e 5, della L. r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009 recante “Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.114/2011, ha dichiarato:

1) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art.1-bis della L.r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009, per l'inidoneità del suo contenuto a ledere le competenze statali, e del secondo comma della medesima disposizione, in ragione della genericità dei motivi della censura; per la Corte la censura avente ad oggetto ai primi due commi dell'art.1-bis deriverebbe, inoltre, dal mancato riferimento alla normativa statale relativa alla procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori;

2) l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art.117, c. 2, lett. e) ed l), Cost. dell'art.1-bis, c. 3, della L. r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009, nella parte in cui prevede che “qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale”, dettando una disciplina diversa da quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza;

3) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.1-bis, c. 3, della L. r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009, nella parte in cui ammette la possibilità che i lavori siano affidati con il criterio del prezzo più basso, laddove la stazione appaltante lo ritenga più adeguato rispetto al criterio dell'offerta economica vantaggiosa, in quanto tale norma non esclude alcuno dei criteri possibili di aggiudicazione, limitandosi ad indicare un ordine di priorità nella scelta di tali criteri;

4) l'illegittimità costituzionale della L. r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009 dell'art.1-bis, c. 4, per violazione dell'art.117, c. 2, lett. e) ed l), Cost., nella parte in cui non prevede che “oltre alla forme di pubblicità ivi stabilite, si applichino anche quelle stabilite dal Codice dei Contratti pubblici;

5) l'illegittimità costituzionale della L. r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009 dell'art.1-bis, c. 5, per violazione dell'art.117, c.2, lett. e) ed l), Cost., nella parte in cui prevede che la procedura selettiva per gli appalti pubblici di valore pari o inferiore a 50.000 euro debba svolgersi tra tre soggetti, contrastando con la normativa nazionale che richiede che i soggetti siano almeno cinque.

Norme della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1-bis** <<Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori>>



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) I commi 1 e 2 dell'art 1-bis della L. r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009, aggiunti dall'art. 4, c.28, della L. r. n.12/2010, prevedono rispettivamente: che fino al 31 dicembre 2011, al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, “i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero”; e che “i lavori di valore pari o inferiore a tale importo, sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione”.

Secondo il ricorrente, tali norme violerebbero gli artt. 56, 57, 122, c.6, 7 e 7-bis, del d.lgs, n.163/2006, con conseguente violazione dell'art. 4 della legge costituzionale n.1 del 1963 (“Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”) e dell'art.117, c.2 lett. e) ed l), Cost.

Per quanto concerne il primo comma dell'art.1-bis, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile, in quanto la disposizione in esame si limita a stabilire che i lavori descritti non hanno interesse transfrontaliero, presentando, pertanto, un contenuto precettivo non suscettibile di recare una lesione alle competenze statali.

Per quanto concerne il secondo comma dello stesso articolo, invece, l'inammissibilità della censura è stata dichiarata in riferimento alla genericità dei motivi, non supportati da idonee argomentazioni.

La Corte evidenzia, inoltre, che **la normativa regionale oggetto di impugnazione disciplina la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori pubblici sotto la soglia di rilevanza europea e che il mancato riferimento nel ricorso alla norma statale che disciplina tale procedura (art.123 del d. lgs n. 163/2006), impedisce l'esame nel merito della questione sollevata con il ricorso.**

La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art 1-bis, c.1 e 2, della L. r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009,



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

sollevate in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1/1963 e all'art.117, c.2 lett. e) ed l), Cost.

- 2-3) Il comma 3 dell'art.1-bis della L.r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009 è stato impugnato sia nella parte in cui si prevede che i lavori possano essere affidati con il criterio del prezzo più basso, laddove la stazione appaltante lo ritenga motivatamente più adeguato rispetto al criterio dell'offerta economica vantaggiosa, sia nella parte in cui si afferma che “qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale”.

Secondo il ricorrente il comma 3 dell'art.1-bis violerebbe gli artt. 81 e 112, c.9, del d. lgs. n.163/2006, in tema di scelta del criterio di aggiudicazione e di anomalie delle offerte. In particolare se la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, tale facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte è inferiore a dieci. Ne deriverebbe la violazione delle competenze legislative esclusive statali di cui all'art.117 c.2 lett. e) ed l), Cost.

La Corte distingue due diversi seppur connessi precetti contenuti nella norma.

Nella prima parte della norma impugnata, **il legislatore regionale non ha escluso in via aprioristica uno dei criteri possibili di aggiudicazione, ma si è limitato ad indicare un ordine di priorità nella scelta. Tale diversità di disciplina non altera le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea di incidere negativamente sui livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione statale.** Ne consegue l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla parte comma 3 dell'art.1-bis

Nella seconda parte, invece, **il legislatore regionale prevedendo l'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale, introduce una disciplina diversa da quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza.** Ne deriva l'illegittimità incostituzionale dell'ultima



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

parte del comma 3 dell'art.1-*bis* della legge in esame, da cui deriva l'applicazione del meccanismo di valutazione delle offerte anomale stabilito a livello statale.

- 4) Il comma 4 dell'art. 1-*bis* della L.r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009 prevede che gli affidamenti siano pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale.

Secondo il ricorrente, tale norma violerebbe l'art.122, c.3, 4 e 5, del d.lgs n.163/2006, in materia di pubblicità della procedura di affidamento, con conseguente violazione delle competenze legislative esclusive di cui all'art.117, c.2, lett. *e*) ed *l*), Cost.

La Corte, riconoscendo che la normativa statale invocata dal ricorrente differisce da quella regionale e che tale difformità di disciplina incide negativamente sui livelli di concorrenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevede, che si applichino oltre alle forme di pubblicità degli appalti stabilite a livello regionale, anche quelle imposte dal Codice dei Contratti pubblici.

- 5) Il comma 5 dell'art. 1-*bis* della L.r. Friuli Venezia Giulia n.11/2009 prevede che “fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante *curricula* tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità”.

Secondo il ricorrente, tale norma contrasterebbe con l'art.91, c. 2, del d. lgs. n.163 del 2006, con conseguente lesione delle competenze legislative dello Stato di cui all'art.117, c.2, lett. *e*) ed *l*), Cost.

Nel merito la questione è fondata in quanto la norma nazionale ha previsto che l'invito debba essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono, in tale numero, aspiranti idonei.

La norma regionale censurata, invece, stabilisce che la selezione debba avvenire tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento. Pertanto la



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

riduzione degli operatori economici abilitati a partecipare alla procedura selettiva comporta una diversità di disciplina idonea ad incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel segmento di mercato preso in considerazione. **La norma censurata prevedendo che la selezione debba avvenire tra tre soggetti rispetto ai cinque previsti a livello nazionale va ad incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel segmento di mercato preso in considerazione (appalti del valore pari o inferiore a 50.000 euro) ed è, pertanto, illegittima.**

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 114/2011;**
 - **L.r. Friuli Venezia Giulia n. 11/2009;**
 - **Rassegna stampa: “La Consulta boccia la legge anti-crisi Viola la concorrenza”(fonte:Il Piccolo 08-04-2011)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.123 dell'11/04/2011

Materia: spesa per il servizio sanitario; pubblico impiego; stabilizzazione del personale precario; trasporto pubblico locale; tutela della concorrenza;

Norme impugnate: artt. 32, 38 (c. 1 e 2) 43 (c. 2) e 46 della L. r. Calabria 26/02/2010 n. 8 recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, c. 4 della legge regionale n. 8/2002)".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.123/2011, ha dichiarato:

- 1) l'estinzione del processo di legittimità costituzionale limitatamente all'art. 46 della L.r. Calabria n. 8/2010, in ragione della rinuncia all'impugnazione effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e della mancata costituzione della Regione Calabria;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della L.r. Calabria n. 8/2010, che ponendo integralmente a carico del "Fondo Sanitario regionale" i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, non rispetta il precedente accordo stipulato con il Governo nel 2009 per la riduzione del disavanzo sanitario.
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, c. 1 e 2, della L.r. Calabria n. 8/2010, nella parte in cui prevede alcune ipotesi di stabilizzazione del personale precario, in violazione degli artt. 3, 97 e 117, c.3, Cost.;
- 4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, c. 2, della L.r. Calabria n. 8/2010, che prevedendo una proroga ai contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2010, contrasta con l'art. 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008.

Norme della L.r. Calabria n. 8/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 32** <<Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22>>
- **Art. 38** <<Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1>>
- **Art. 43** <<Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L'art. 46 della L. r. Calabria n. 8/2010 è stato abrogato dall'art. 1, c. 2, della L. r. Calabria 7 giugno 2010, n. 14.

Esso precedentemente stabiliva la possibilità per i componenti del CORECOM Calabria di essere rieletti per una sola volta.

Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella parte in cui viene menzionato l'art. 46 della suddetta legge è stato dichiarato estinto a causa della



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

rinuncia all'impugnazione effettuata dallo stesso e della mancata costituzione in giudizio della Regione Calabria.

- 2) L'art. 32 della L. r. Calabria n. 8/2010, nel modificare gli artt. 17 e 18 della L. r. Calabria n. 22/2007 pone integralmente (invece della misura del 70% precedentemente prevista) a carico del "Fondo sanitario regionale" i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale.

Con tale previsione, la Regione non ha rispettato l'accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze nel 2009, in ordine all'individuazione delle misure più opportune per conseguire l'obiettivo della riduzione del disavanzo sanitario e delle azioni che la Regione deve attuare per rendere efficienti i diversi fattori produttivi.

Ciò ha comportato la violazione dell' art. 1, c. 796, lett. b), della legge statale 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"), in materia di contenimento della spesa sanitaria. Tale disposizione costituisce, secondo la Corte, espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La norma regionale, dunque, si pone in contrasto con l'art. 117, c. 3., Cost.

Restano assorbite le ulteriori censure relative agli articoli 3 e 97 Cost.

- 3) Il comma 1 dell'art. 38 della L.r. Calabria n. 8/2010 stabilisce che le A.S.L. (Aziende Sanitarie Locali) della Regione Calabria, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, provvedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007.

La norma regionale si pone in netto contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto **le procedure selettive riservate che escludano o riducano irragionevolmente la**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

possibilità di accesso dall'esterno violano il generale "principio del pubblico concorso".

Secondo la Corte, **nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una riserva di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura "aperta" della procedura che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico.**

La norma impugnata, inoltre, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale viola, altresì l'art. 117, c. 3, Cost.

Il comma 2 dello stesso articolo riconosce "l'esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione".

Essa è finalizzata ad attribuire rilievo a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario, sempre nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro presso le A.S.L. della Regione Calabria.

Il secondo comma è inficiato degli stessi vizi del comma precedente e, pertanto, anch'esso si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.

La Corte ha dichiarato, dunque, l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, c. 1 e 2, perché lesivo dei principi del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici, di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.3 e 97 Cost. e dell'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale previsto all' art.117 Cost.

- 4) Il comma 2 dell'art. 43 della l. r. n.8/2010 dispone la proroga dei contratti di servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2010 con la previsione di eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento Ce n. 1370/2007 ("Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 1191/69 e CEE n. 1107/70").



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La norma censurata viola l'art. 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **che delinea un regime transitorio per l'affidamento del servizio difforme da quello previsto dalla disposizione impugnata.**

La Corte ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'art. 117, c.1 e 2, lett. e), Cost.

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 123/2011;**
 - **L.r. Calabria n. 8/2010;**
 - **Rassegna stampa: “Istituti, sanità e trasporti Lo stato batte le regioni” (fonte:Italia Oggi del 12-04-2011)**



Sentenza Corte Costituzionale: n. 124 dell'11/04/2011

Materia: dirigenza pubblica, spoils system

Norme impugnate: art. 19 (c. 8) del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (Testo Unico sul Pubblico Impiego)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124/2011, ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, c.8, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevedeva meccanismi di *spoils system* riferiti ad incarichi dirigenziali esterni che comportino l’esercizio di funzioni amministrative. Per la Corte, anche gli incarichi dirigenziali esterni devono essere connotati da specifiche garanzie, nel rispetto della continuità dell’azione amministrativa e del principio di separazione tra funzioni politiche e amministrative.

Norme del d.lgs. 165/2001 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 19 (c. 8)** << Incarichi di funzioni dirigenziali >>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

1) L’art. 19, c.8, del d.lgs. n. 165/2001 è stata impugnata, per contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nella parte in cui disponeva la cessazione, decorsi 90 giorni dal voto di fiducia, degli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma *5-bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165/2001 (ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia).

La norma impugnata prevedeva un’ipotesi di “*spoils system*”, intendendosi, con tale termine, un meccanismo di sostituzione, o meglio di rinnovo, della dirigenza pubblica in posizione verticistica, in occasione del rinnovo del mandato politico, attraverso cui i nuovi organi politici conferiscono gli incarichi dirigenziali a soggetti di propria fiducia.

Occorre premettere che l’art. 19, c. 8, del d.lgs. 165/2001 è stato oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni e che, da ultimo, l’art. 40 del d.lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta, intitolato “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”) ne ha ripristinato l’originario ambito di applicazione, attualmente riferito alle sole posizioni dirigenziali di cui al comma 3 del medesimo articolo (incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e di livello equivalente).

La Corte, anzitutto, ha escluso che l’abrogazione avvenuta ad opera della riforma Brunetta possa influire sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.

I giudici costituzionali hanno, poi, esaminato il meccanismo di *spoils system* disciplinato dalla norma impugnata sotto tre profili: oggettivo (vale a dire del tipo e livello di incarico conferito), soggettivo (vale a dire della provenienza del titolare dell’incarico) e dell’efficacia nel tempo.

Con riguardo al primo profilo, il meccanismo in esame riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall’art.19 del Testo unico sul pubblico impiego, compresi gli incarichi di livello dirigenziale generale (in tale categoria rientra il ricorrente nel giudizio principale, dirigente di ricerca di primo livello professionale dell’Istat, cui era stato conferito per la durata di cinque anni l’incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali, nell’ambito del Ministero della solidarietà, poi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

La Corte ha ribadito **l’illegittimità costituzionale di meccanismi di *spoils system* riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di compiti di gestione, cioè di “funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico”** (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e 351 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007), **ritenendo, di converso, costituzionalmente legittimo lo *spoils system* quando riferito a posizioni apicali del cui supporto l’organo di governo “si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico amministrativo”** (sentenza n. 233 del 2006).

Per la Corte, la disposizione censurata si riferisce ad incarichi che comportano l’esercizio di funzioni amministrative ed è, pertanto, illegittima.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sotto il secondo profilo, la norma impugnata si applica ai dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. 165/2001. La Corte richiama la precedente giurisprudenza costituzionale in materia e, in particolare, le sentenze nn. 161/2008 e 103/2007.

Nella prima sentenza la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale di un meccanismo transitorio di *spoils system* del tutto analogo sotto il profilo soggettivo a quello in esame, nella seconda affermava che **“anche per i dirigenti esterni il rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione che attribuisce l'incarico deve essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione”**.

Con riferimento, infine, al profilo dell'efficacia nel tempo, il meccanismo di *spoils system* disciplinato dall'art. 19, c. 8, del d.lgs. n. 165/2001 non ha natura transitoria (come il meccanismo dichiarato incostituzionale dalla sent. 161/2008) ma “opera a regime”.

La Corte osserva a tal proposito: **“Se è illegittima una norma che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l'operato dei dirigenti, a maggior ragione deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni”**.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Per i motivi summenzionati la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione in esame.

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 124/2011;**
 - **D. lgs. n. 165/2001;**
 - **Rassegna stampa: “Illegittimo il vecchio *spoil system*” (fonte: Il sole 24 ore del 12/04/2011)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.155 del 28/04//2011

Materia: impiego pubblico

Norme impugnate: L.r. Puglia 02/08/2010, n.10, recante “Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.155/2011, ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale della L. r. Puglia n.10/2010, che consente il mantenimento in servizio di talune categorie di lavoratori precari, nonostante il Patto di stabilità dell'anno precedente impedisse assunzioni di qualunque genere per tutto il 2010.

Norme dichiarate incostituzionali:

- **L.r. Puglia n. 10/2010 nella sua interezza** <<Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) La L.r. Puglia n. 10/2010 contiene un unico articolo, composto di tre commi. In essi, si prevede il mantenimento in servizio di talune categorie di lavoratori precari.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della summenzionata legge per violazione degli artt. 3, 97 e 117, c.2, lett. l), e 3, Cost.

Il ricorrente ritiene, in primo luogo, che la legge censurata contrasti con l'art. 117, c.3, Cost. violando i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 14, c.19 e 21, del d. l. n. 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In base a quest'ultime disposizioni, risulterebbero revocati di diritto “gli incarichi dirigenziali e i contratti di lavoro che la legge impugnata ha inteso invece salvaguardare”, essendo stato accertato che la Regione Puglia non ha rispettato il patto di stabilità interno.

In secondo luogo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 7, c. 6, e 36 del d.lgs. n. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), dal momento che la legge impugnata



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

consentirebbe di disporre la proroga di rapporti di lavoro subordinato e autonomo a tempo determinato.

Le disposizioni citate del Testo Unico sul pubblico impiego costituiscono espressione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile *ex art. 117, c.2, lett. l), Cost.*

Infine, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 97 Cost., in quanto la disciplina regionale censurata manterrebbe in vita rapporti di lavoro precario senza concorso, nonché dell'art. 3 Cost., poichè tale disciplina consentirebbe alla Regione Puglia di stipulare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato a condizioni diverse da quelle che si applicano in altre regioni.

La Corte Costituzionale precisa che le Regioni e gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede Europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita. Agli enti che non rispettano il c.d. "Patto di stabilità interno" vengono applicate delle sanzioni previste dalla legislazione statale.

Secondo i giudici costituzionali, la norma impugnata ha inteso chiaramente neutralizzare tali sanzioni, prevedendo che la Regione Puglia continui ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita di incarichi dirigenziali a termine, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, nonostante il decreto-legge n. 78/2010 stabilisca che tali contratti siano revocati di diritto.

La Corte ha pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale censurata per contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale ex art.117, c.3, Cost.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

La Consulta ha , infine, ribadito, che la sopravvenuta abrogazione della legge impugnata ad opera della L. r. Puglia 30 marzo 2011, n. 4, non determina "la cessazione della materia del contendere dei rapporti esistenti", avendo trovato applicazione per quasi otto mesi.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- **Riferimenti:**
 - **Sent. Corte Costituzionale n. 155/2011;**
 - **L.r. Puglia n. 10/2010;**
 - **Rassegna stampa: “Regione, altro stop La Consulta ferma la legge sui precari”
(fonte:Corriere del Mezzogiorno del 29/04/2011)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.163 del 12/05/2011

Materia: finanza pubblica

**Norme impugnate: art. 1 della L. r. Calabria 13 luglio 2010, n.16 recante
“Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 163/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art.117, c.3, Cost., dell’art. 1 della L. r. Calabria n.16/2010 che, attribuendo alla Giunta il potere di stabilire il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, anche in deroga all’art. 10, c.1, della L. r. Calabria 7 dicembre 2007, non rispetta i vincoli contenuti nel piano di rientro del 2009.

Norme della L. r. Calabria n. 16/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1**<< Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’art. 1 della L. r. Calabria n. 16/2010 attribuisce alla Giunta regionale la definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, anche in deroga alla misura dell’1% dei singoli provvedimenti di gara, prevista all’art. 10, c.1, della L. r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (“Istituzione dell’Autorità regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”).

La disposizione in esame contravviene ai vincoli, strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel Piano di rientro oggetto di un accordo del 2009, stipulato dalla Regione Calabria con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a seguito del verificarsi di una situazione di disavanzo nel settore sanitario.

Tale accordo prevedeva, fra l’altro, che, entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale avrebbe dovuto modificare “lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento” ed un “*budget* prefissato per il funzionamento della Stazione stessa”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La disposizione impugnata, invece, non fissa alcun tetto di spesa né alcun criterio per la determinazione dell'entità della deroga all'art. 10, c.1, della L. r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 26. Essa lascia, dunque, alla Giunta regionale un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni stabiliti dal Piano di rientro.

Come già previsto dalla Corte nella sentenza n.123/2011, il contrasto con i vincoli contenuti nel Piano di rientro determina la violazione dell' art. 1, c. 796, lett. b), della legge statale 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"), in materia di contenimento della spesa sanitaria. Quest'ultima disposizione costituisce, secondo la Corte, espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. r. Calabria n. 16/2010 per violazione dell'art. 117, c. 3, Cost.

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 163/2011;**
 - **L. r. Calabria 13 luglio 2010, n.16;**
 - **L. r. Calabria 7 dicembre 2007, n. 2;**
 - **Legge 27 dicembre 2006, n. 296;**
 - **Rassegna stampa: "Al vaglio della Corte Costituzionale le buone intenzioni della Regione Calabria nel contenimento del disavanzo sanitario"**
(fonte:Diritti regionali del 01/06/2011)



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.182 del 10/06/2011

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Norme impugnate: art. 1 (c.1) e 12 (c.2 lett. b) della L.r. Toscana 29/12/2010 n. 65, recante “Legge finanziaria per l’anno 2011”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.182/2011, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, c. 2, lett. b), della L. r. Toscana n. 65/2010, nella parte in cui prevede misure di contenimento della spesa sanitaria regionale in contrasto con la legge finanziaria statale 2010, che costituisce espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica;
- 2) l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 c. 3. Cost., avente ad oggetto l’art. 1, c. 1, della L. r. Toscana n. 65/2010, in quanto non contrasta con alcun principio di coordinamento della finanza pubblica.

Norme della L.r. Toscana n. 65/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 12** <<Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 2) L’art. 12, c. 2, lett. b), della L.r. Toscana n. 65/2010 stabilisce che per l’anno 2011 gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale limitino le spese per il personale all’ammontare sostenuto nel 2006, ridotto dell’1,4%.

Tale previsione si pone in contrasto con l’art. 2, c. 71, della legge n. 191/2009, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010”, secondo cui l’anno di riferimento ai fini della determinazione del livello di spesa sanitaria è il 2004, anziché il 2006, diminuito anche in tal caso dell’1,4%.

La Corte Costituzionale riconosce a detta disposizione statale la natura di principio fondamentale di “coordinamento della finanza pubblica”. **Trattandosi di una materia che ai sensi dell’art.117, comma 3, Cost., rientra nella legislazione concorrente, le Regioni sono tenute a legiferare nel rispetto dei principi sanciti**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

dal legislatore statale. Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

- 3) L'art. 1, c. 1, della L. r. Toscana n. 65/2010 è stata impugnata nella parte in cui consente alla Giunta regionale di determinare l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento, rispetto al livello raggiunto nel 2009.

Secondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con l'art. 6 del decreto legge n. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni in legge dall' art. 1, c. 1, della legge n. 122/2010, in quanto consentirebbe alla Giunta una "modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa" rispetto a quanto stabilito dalla legislazione statale. Poiché il ricorrente ritiene che detta disposizione statale costituisca un principio di coordinamento della finanza pubblica, ha ritenuto l'art. 1, c.1, della L.r. Toscana n.65/2010 in contrasto con l'art.117, c. 3, Cost.

La Corte ritiene, tuttavia, che **le disposizioni statali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica debbano individuare principi che lascino un certo spazio all'esercizio dell'autonomia regionale.**

Se ciò non si verifica, come nel caso di specie, **la disposizione statale non può essere ritenuta di principio, nonostante l' autoqualificazione operata dal legislatore nazionale** al comma 20 dell' art. 6 del citato decreto legge.

La disposizione in questione non può, dunque, ritenersi espressiva di un principio di coordinamento di finanza pubblica, tale da imporsi sull'autonomia regionale.

La Corte ha, pertanto, dichiarato la questione non fondata.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n.182/2011;**
- **L. r. Toscana n. 65/2010;**
- **L. n.191/2009;**
- **D. L. n. 78/2010, convertito in L. n.122/2010**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.188 del 15 giugno 2011

Materia: sistema elettorale regionale

Norme impugnate: art.10 (lett. j) della L.r. Puglia 28/01/2005, n.2, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.188/2011, ha dichiarato:

1)l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, lett. j), della L. r. Puglia n.2/2005, che consente l’elezione di un numero di consiglieri regionali superiore a quello previsto nello Statuto ponendosi, pertanto, in contrasto con l’art. 123 Cost.

Norme della L.r. Puglia n. 2/2005 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 10** << Modifiche alla legge n. 108 del 1968 >>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 2) L’art. 10 della L.r. Puglia n. 2/2005, modifica parzialmente alcune disposizioni della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”. In particolare, la previsione contenuta alla lettera j) della norma censurata, consente di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza, la cui entità può portare all’elezione di un numero di consiglieri (78) superiore a quello di 70 fissato all’art. 24, comma 1, dello statuto regionale.
- La norma è stata, dunque, impugnata (mediante più giudizi principali, successivamente riuniti) per violazione dell’art. 123 Cost., rispetto a cui lo Statuto regionale opera come norma interposta.
- La Corte ha, preliminarmente, ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia e dalle parti nei giudizi principali, secondo cui non sarebbe stato esperito il tentativo di interpretare l’art. 10 della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 in modo costituzionalmente orientato. Per i giudici costituzionali, l’antinomia tra lo statuto e la legge pugliese non può essere risolta in via meramente ermeneutica, in quanto i rapporti tra le relative previsioni non soggiacciono al criterio cronologico.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La Corte ha, poi, precisato che il rapporto tra Statuto e legge regionale è disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, in ragione del “carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall’art. 123, commi secondo e terzo, della Costituzione”, sia di competenza, in quanto, alla luce del citato art. 123, sussistono nell’ordinamento regionale vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale”

Per i giudici costituzionali, la determinazione del numero dei membri del Consiglio rientra nell’ambito di tali riserve normative, atteso che la composizione dell’organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale scelta politica sottesa alla determinazione della “forma di governo” della Regione.

La Regione Puglia per introdurre legittimamente nel proprio sistema di elezione un meccanismo di flessibilità, che determini un ampliamento del numero dei consiglieri sulla base dei risultati elettorali, avrebbe dovuto prevedere espressamente nello statuto tale possibilità, analogamente a quanto è avvenuto in altre Regioni (Calabria e Toscana).

Alla luce delle considerazioni appena esposte, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma in esame per violazione dell’art. 123 Cost.

- **Riferimenti:**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 188/2011;**
 - **L.r. Puglia n. 2/2005;**
 - **Rassegna stampa: “Puglia, no al consiglio allargati” (fonte: Il sole 24 ore del 16/06/2011); “Otto in meno. Sul numero dei consiglieri, lo statuto vincola la legge regionale” (fonte: Diritti regionali del 17/06/2011)**